

portanza si persuaderà che se un interesse cessò col mutamento del sistema, ne restò un altro ben grave, e tale che può assicurarlo della esattezza, della giustizia delle decisioni delle Commissioni provinciali, anche quando in esse prevalga l'elemento elettivo.

L'onorevole relatore disse che la prevalenza dell'elemento governativo fu suggerita dal favore delle finanze.

Ma, o signori, non è più questione di favore, è questione di giustizia. Io dichiaro che non son disposto a favorire lo Stato a danno de' contribuenti, come non lo sono a favorire i contribuenti con la rovina dello Stato.

Io sono disposto a votare un articolo che dia sufficiente guarentigia a' contribuenti con vantaggio dello Stato. Nel loro stesso interesse, io credo, i contribuenti devono allontanare ogni pericolo di rovina dello Stato.

Io sono perciò persuaso che l'elemento elettivo nelle Commissioni provinciali compirà l'ufficio suo con giustizia, e con reale vantaggio dello Stato.

L'ultima osservazione enunciata dall'onorevole Correnti, egli me lo perdoni, è, a mio avviso, la peggiore.

Egli disse: vi ha l'interesse nazionale a tutelare. E sia. Ma crede egli che i soli agenti del Governo tutelino gl'interessi della nazione? Oh! ben altra è la mia opinione! Io credo che liberi ed indipendenti cittadini non siano meno legati al benessere della nazione di quello che lo sono gli agenti del Governo.

Sarebbe questa una immeritata diffidenza che non ha ragione di essere. Codesti cittadini sapranno om-piere con esattezza, con giustizia, con vera imparzialità sempre ogni più difficile incarico, con vantaggio dello Stato; e, per Dio, io ripongo nel loro patriottismo la più illimitata confidenza.

Io lo dico schiettamente: rifuggo da un sistema ch'io qualificherei di diffidenza, che dovrebbe una volta bandirsi da tutti.

L'onorevole relatore disse in ultimo che una diversa composizione di codeste Commissioni scomporrebbe il concetto della legge. In verità, questo potrebbe essere uno specioso, ma non serio argomento. La necessità, la convenienza delle Commissioni provinciali non s'impugna, non si contrasta; solo si vuole che in esse Commissioni sia prevalente l'elemento elettivo al governativo. Nè io posso scorgere la ragione per cui codesta prevalenza verrebbe a scomporre da capo a fondo l'economia di questo disegno di legge.

Io spero, che i miei colleghi non si lasceranno facilmente piegare alle esigenze della Commissione per ragioni che non hanno solidità, e per timore di pericoli immaginari anzi che reali.

Una considerazione ancora. Sopra le Commissioni provinciali per molteplici questioni vi ha una Commissione centrale tutta esclusivamente governativa, nominata dal ministro delle finanze. Ora a me pare, che

questa sia sufficiente guarentigia agli uomini del Governo, e sia una ragione di più, perchè nelle Commissioni provinciali si faccia prevalere l'elemento elettivo, il quale saprà con senno compiere il delicato ufficio che la legge gli commetterà, e con giustizia rendere utili servizi a' contribuenti ed alla nazione.

Per tutte queste ragioni, io mi lusingo che la Camera accoglierà favorevolmente la proposta dell'onorevole Di San Donato, alla quale di buon grado consento.

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento proposto dall'onorevole Lualdi. Ne do lettura:

« La Commissione provinciale di appello sarà composta di sette membri: uno nominato dalla deputazione provinciale; due dal Consiglio provinciale nel proprio seno; un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia; e due nominati dalla direzione generale delle tasse. Il settimo sarà nominato dal prefetto, ed avrà la presidenza della Commissione. »

La parola è all'onorevole Piolti-De' Bianchi per svolgere il suo emendamento, così concepito:

« La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio provinciale, uno nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia; ed uno nominato dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto, ed avrà la presidenza della Commissione. »

PIOLTI-DE BIANCHI. Forse l'onorevole Di San Donato quando propose il suo emendamento non aveva presente quello ch'io ebbi già l'onore di presentare, e che tende all'identico scopo da lui prefissosi. L'emendamento da me proposto implica due modificazioni all'articolo formulato dalla Commissione. Una consiste nel delegare l'elezione dei membri elettivi che formano parte della Commissione al Consiglio provinciale, anzichè alla deputazione. L'altra consiste nel fare in modo che l'elemento elettivo prevalga senza soverchiare nel seno della Commissione, mettendo cioè un solo eletto dalla direzione delle tasse, due eletti dal Consiglio provinciale.

La sostituzione del Consiglio provinciale alla deputazione non la credo un mutamento di grave importanza. Io ho altrettanta fiducia nella deputazione quanta nel Consiglio provinciale: ma tra i due corpi elettivi di eguale origine ed importanza, a che prendere il più ristretto, anzichè il più largo? Per questo motivo preferisco il Consiglio provinciale. D'altronde così praticavasi secondo l'altra legge sulla ricchezza mobile eseguitasi sinora. Perchè togliere ora questo compito al Consiglio provinciale per deferirlo alla deputazione? Sarebbe quasi un atto di sfiducia verso il Consiglio provinciale, che non mi sembra in alcun modo meritato.

D'altra parte, mi si può opporre che la deputazione